

DIRETTIVE PER LA RATEIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI

Art. 1

Il presente documento contiene i criteri e le condizioni per la rateizzazione degli importi dovuti al Consorzio a titolo di contributi consortili, canoni di concessione, scarichi o per altra causa riportati negli avvisi di pagamento durante la fase volontaria di riscossione.

I medesimi criteri e condizioni si applicano anche alla fase di riscossione coattiva posta in essere da società autorizzate affidatarie e/o concessionarie del servizio. Potranno essere applicate direttamente dal Consorzio anche per la fase di riscossione coattiva affidata ad Agenzia delle Entrate qualora fosse esercitata tale opzione al momento dell'affidamento del servizio.

Art. 2

L'importo minimo rateizzabile è di euro 100,00.

E' possibile richiedere la rateizzazione anche per singoli avvisi di pagamento, ingiunzioni o cartelle di pagamento.

L'istanza di rateizzazione deve essere inoltrata per iscritto al Consorzio con una delle seguenti modalità:

- consegna diretta allo sportello;
- a mezzo PEC all'indirizzo [consorziopiave@pec.it](mailto:consorziopiave@pec.it)
- a mezzo mail all'indirizzo [info@consorziopiave.it](mailto:info@consorziopiave.it)
- a mezzo fax al numero 0423.601446

e deve essere presentata esclusivamente attraverso il modello predisposto dal Consorzio (mod. all. 1) unitamente alla seguente documentazione:

- ✓ copia del documento di identità del contribuente;
- ✓ copia dell'avviso o dell'ingiunzione o cartella di cui viene chiesta la rateizzazione.

Il termine di conclusione del procedimento è di 30 gg. dal ricevimento dell'istanza o dal ricevimento della documentazione aggiuntiva che fosse richiesta ad integrazione di un'istanza carente.

Il provvedimento potrà essere di accoglimento o di diniego della domanda; il provvedimento di diniego deve essere motivato. Il Provvedimento sarà notificato all'istante o via pec, o via mail o tramite racc.ta a/r o tramite consegna a mani.

Art. 3

Il Consorzio potrà concedere la rateizzazione stabilendo il piano di rientro secondo la tab. A), con rate mensili consecutive di uguale importo, fermo restando che l'importo minimo della rata non potrà essere inferiore a € 50,00.

Tab. A)

importo da rateizzare	Numero massimo di rate
fino a 99,99	nessuna rateizzazione
da € 100,00 a € 500,00	fino a 5 rate mensili
da € 500,01 a € 1.000,00	fino a 8 rate mensili
da € 1.000,01 a € 2.000,00	fino a 12 rate mensili
da € 2.000,01 a € 4.000,00	fino a 18 rate mensili
da € 4.000,01 a € 6.000,00	fino a 24 rate mensili
oltre € 6.000,01	fino a 36 rate mensili

L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

La scadenza per il pagamento della prima rata è stabilita nell'ultimo giorno del primo mese del piano di rientro. La scadenza delle rate successive è fissata nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nel piano.

Il provvedimento di concessione contiene il piano di rientro con indicazione delle condizioni e dei termini di pagamento concessi ed acquista efficacia e forza vincolante con l'accettazione da parte del debitore, da intendersi perfezionata o mediante sottoscrizione del provvedimento e del relativo piano, da effettuarsi entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla notifica, pena la decadenza dello stesso, o attraverso il regolare pagamento della prima rata, da valere quale tacita adesione.

Il debitore ha la possibilità, in ogni momento, di estinguere il debito residuo in un'unica soluzione, con conteggio degli interessi alla data di estinzione totale del debito.

Art. 4

Qualora il piano di rientro sia uguale o superiore alle 12 rate, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale sull'intero importo.

Gli interessi sono calcolati dalla data di inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata ed i relativi dietimi sono corrisposti unitamente a ciascuna rata dovuta.

#### Art. 5

La concessione della rateizzazione non determina la revoca delle misure cautelari che fossero state precedentemente adottate, inibisce l'avvio di nuove azioni cautelari ed esecutive e sospende la prosecuzione delle procedure esecutive già avviate.

Nel caso in cui siano già attive procedure esecutive, è possibile chiedere la rateizzazione a condizione che l'istante si accolli tutte le spese delle relative procedure e dell'estinzione delle stesse, comprese quelle sostenute dall'Ente per l'attivazione e la gestione delle procedure medesime; l'importo relativo deve essere versato in anticipo, unitamente agli interessi di mora maturati sino a quel momento e agli oneri accessori, in occasione del versamento della prima rata.

#### Art. 6

In caso di mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, la concessione della rateizzazione decade automaticamente, senza necessità di alcuna comunicazione scritta da parte del Consorzio. Il debitore sarà considerato in mora relativamente all'importo residuo a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata pagata. L'importo residuo, maggiorato degli interessi maturati e maturandi, sarà immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione determinando l'avvio della riscossione coattiva mentre le eventuali procedure esecutive che fossero state interrotte e non ancora estinte, di cui all'art. 5, vengono riavviate.

#### Art. 7

La decadenza dalla rateizzazione inibisce l'accoglimento di una nuova richiesta di rateizzazione anche per importi relativi a crediti diversi, a meno che all'atto di presentazione di una nuova istanza le rate scadute della precedente rateazione siano integralmente saldate.

#### Art. 8

Per situazioni di particolare gravità, che dovranno essere adeguatamente documentate in sede di istanza, potranno essere concesse dal Consiglio di Amministrazione rateizzazioni in deroga alla presente direttiva.

#### Art. 9

Le direttive contenute nel presente Documento sono efficaci dalla data di pubblicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che le approva.